

Convenzione per la realizzazione di tirocinio formativo curriculare

a. s. 2016/2017

(ai sensi dell'art. 1 c. 4 l. b della L.R. n.23 del 05/08/2013)

N. del prot. n. /C34

TRA

(Soggetto Promotore) Istituto Istruzione Secondaria Superiore "E. Mattei" con sede legale in Via N. Ferramosca n. 82 CAP 73024 Comune Maglie Prov di Lecce Codice fiscale 92000250750 rappresentato dal Dirigente Scolastico Prof. Sambati Maurizio nato a Cavallino Prov di Lecce il 25/05/1952

E

(Soggetto Ospitante)

con sede legale in.....CAP..... Comune

Prov di..... Codice fiscale.....Partita Iva.....

rappresentato/a dal Sig./Sig.ra.....

nato/a a.....Prov di.....il.....

PREMESSO CHE:

- il tirocinio non costituisce un rapporto di lavoro;
- il tirocinio è finalizzato all'acquisizione di competenze tecniche e conoscenza dei processi lavorativi;
- l'I. I. S. S. "E. Mattei" promuove tirocini formativi per realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro nell'ambito dei percorsi formativi definiti dall'Istituzione scolastica;
- il tirocinio è rivolto agli alunni regolarmente iscritti ad un corso di studio presso l'I. I. S. S. "E. Mattei" che hanno compiuto il quindicesimo anno di età;
- il Collegio dei Docenti dell'I.I.S.S. "E. Mattei" in data 31/03/2017, con delibera n. 6 ha inserito i tirocini formativi nel POF 2016/2017;
- il Consiglio di Istituto dell'I.I.S.S. "E. Mattei" in data 31/03/2017 con delibera n. 9 ha approvato l'integrazione al POF 2016/2017;
- i Consigli di Classe dell'I.I.S.S. "E. Mattei" hanno deliberato, per ciascuna classe, la partecipazione ai tirocini formativi per l'anno 2016/2017;
- il tirocinio non può essere utilizzato per attività che non siano coerenti con gli obiettivi formativi del tirocinio stesso descritti nell'allegato progetto;
- i tirocinanti non possono sostituire i lavoratori con contratti a termine nei periodi di picco delle attività e non possono essere utilizzati per sostituire il personale del soggetto ospitante nei periodi di malattia, maternità o ferie né per ricoprire ruoli necessari all'organizzazione dello stesso;
- il tirocinio deve essere svolto nel rispetto di quanto previsto dal D. Lgs. n. 345 del 4 agosto 1999 "Attuazione della direttiva 94/33/CE relativa alla protezione dei giovani sul lavoro" e ss.mm.ii.;
- i tirocinanti non possono realizzare più di un tirocinio presso il medesimo soggetto ospitante anche se relativi a profili professionali diversi e anche se svolti presso unità produttive diverse;
- i soggetti sottoscrittori si impegnano al rispetto di quanto normato dalla L.R.23 del 05/08/2013 e al Regolamento Regionale n.3 del 10 marzo 2014;

SI CONVIENE QUANTO SEGUE:

Articolo 1 – Oggetto della Convenzione

1. Il soggetto ospitante si impegna ad accogliere, presso le sue strutture n. tirocinante/i su proposta del soggetto promotore.
2. Alla presente Convenzione è allegato il Progetto formativo individuale di tirocinio , parte integrante e sostanziale della Convenzione, in cui sono definiti gli obiettivi, le modalità e le regole di svolgimento del tirocinio.

Articolo 2 – Obblighi del soggetto promotore

Il soggetto promotore, garante della qualità e regolarità del tirocinio in relazione alle finalità formative definite nel progetto formativo individuale :

- favorisce l'attivazione dell'esperienza di tirocinio supportando il soggetto ospitante nella predisposizione del progetto formativo e nella gestione delle procedure amministrative propedeutiche all'avvio del tirocinio;
- designa un tutor, in qualità di responsabile didattico – organizzativo, per ogni tirocinante con il compito di assistere e supportare il tirocinante e di monitorare e verificare l'attuazione del Progetto formativo;
- trasmette, entro 5 giorni dall'avvio del percorso formativo, la convenzione e il progetto formativo alle r.s.a/r.s.u. o, in mancanza, alle strutture sindacali territoriali di categoria, nonché alla Direzione Territoriale del lavoro competente per territorio;
- promuove il buon andamento dell'esperienza di tirocinio attraverso un'azione di accompagnamento e monitoraggio in itinere predisponendo strumenti di verifica dell'apprendimento in itinere e finale in raccordo con il tutor del soggetto ospitante;
- rilascia, anche sulla base della valutazione del soggetto ospitante, l'attestazione dei risultati dell'apprendimento, specificando le competenze, abilità e conoscenze eventualmente acquisite con riferimento ad una figura inserita nel Repertorio Regionale delle Figure Professionali, approvato con D.G.R. n. 327/2013 o con riferimento alla Nomenclatura e classificazione delle Unità Professionali (Istat/Isfol), nonché ogni altro elemento a tal fine utile;
- assicura il tirocinante contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL, nonché per la responsabilità civile presso compagnie assicurative operanti nel settore.

Articolo 3 – Obblighi del soggetto ospitante

Il soggetto ospitante:

- - individua tra i lavoratori alle proprie dipendenze in possesso di competenze professionali adeguate e coerenti con il piano di formazione e designa il tutor responsabile dell'attuazione del piano formativo e dell'inserimento del tirocinante nel contesto lavorativo per tutta la durata del tirocinio;
- - assicura al tirocinante, nella fase di avvio del tirocinio, adeguata informazione e formazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro ai sensi degli artt. 36 e 37 del D.lgs. 81/2008, e garantisce ai tirocinanti le condizioni di sicurezza e di igiene nel rispetto della vigente normativa in materia, sollevando da qualsiasi onere il soggetto promotore;
- collabora con il soggetto promotore alle attività di monitoraggio e verifica dell'andamento del tirocinio, garantendo al tirocinante l'accesso a tutte le conoscenze e le abilità necessarie all'acquisizione delle competenze previste nella figura professionale presa a riferimento nel progetto formativo;

- comunica in forma scritta al soggetto promotore tutte le eventuali variazioni inerenti il progetto formativo (cambiamento della sede del tirocinio, variazioni di orario, sostituzione del tutor, ecc.);
- in caso di incidente durante lo svolgimento del tirocinio, il soggetto ospitante si impegna a segnalare l'evento, entro i tempi previsti dalla normativa vigente, agli istituti assicurativi facendo riferimento al numero della polizza sottoscritta dal soggetto promotore;
- comunica al soggetto promotore l'eventuale perdita dei requisiti prescritti dall'art. 3, co. 4, del regolamento regionale e dall'art. 3, co. 5, della L.R. n. 23/2013;
- valuta l'esperienza di tirocinio ai fini del rilascio dell'attestazione finale a cura del soggetto promotore.

Ai sensi dell'art. 3 della legge regionale n. 23/2013 il soggetto ospitante, consapevole delle sanzioni penali e dell'eventuale decadenza dai benefici, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o di uso di atti falsi richiamate agli artt. 75 e 76 del DPR 445/2000, dichiara di:

- a) essere in regola con la normativa sulla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
- b) essere in regola con la normativa di cui alla legge n. 68 del 1999;
- c) non impegnare i tirocinanti per la sostituzione di lavoratori assenti;
- d) accogliere nelle proprie strutture un numero di tirocinanti nel rispetto dei limiti numerici indicati all'art. 3, L.R. n. 23/2013.

Art. 4 – Obblighi del tirocinante

Durante lo svolgimento del tirocinio il tirocinante è tenuto a:

- svolgere le attività previste dal progetto formativo;
- rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
- mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze in merito a processi produttivi e prodotti acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio.

Art. 5 – Garanzie assicurative

1. Ogni tirocinante è assicurato dal soggetto promotore:

- presso l'Inail contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali;
- presso idonea compagnia assicurativa per la responsabilità civile verso terzi.

2. Le coperture assicurative devono comprendere anche eventuali attività svolte dal tirocinante al di fuori dell'azienda o amministrazione pubblica, rientranti nel Progetto formativo.

3. In caso di incidente durante lo svolgimento del tirocinio, il soggetto ospitante si impegna a segnalare l'evento, entro i tempi previsti dalla normativa vigente, agli istituti assicurativi e al soggetto promotore.

Art. 6 – Indennità

Il soggetto ospitante non è tenuto ad erogare alcuna indennità né per la partecipazione al tirocinio né per spese sostenute per vitto e trasporto.

Art. 7 -- Sospensione e proroga del tirocinio

Il tirocinio si considera sospeso per infortunio o malattia lunga, intendendosi per tale quella che si protrae per una durata pari o superiore ad un terzo del tirocinio.

Art. 8 – Interruzione anticipata

1. Sono cause di interruzione anticipata per ciascuna delle parti le seguenti fattispecie:

- comportamenti del tirocinante tali da far venir meno le finalità del Progetto formativo o lesivi di diritti o interessi del soggetto ospitante;
- mancato rispetto da parte del tirocinante dei regolamenti aziendali o delle norme in materia di sicurezza;
- mancato rispetto da parte del soggetto ospitante o del soggetto promotore degli obblighi

- previsti dalla convenzione e dal progetto formativo individuale;
- perdita, da parte del soggetto ospitante, dei requisiti richiamati in premessa;
 - perdita, da parte del soggetto promotore, dei requisiti richiamati in premessa.

2. L'interruzione riferito al singolo tirocinio deve essere comunicata all'altra parte e al tirocinante coinvolto mediante comunicazione scritta.

Art. 9 – Durata della Convenzione

1. La presente Convenzione, che può essere riferita anche a più tirocini da attivare, ha validità dal 19/06/2017 al 02/09/2017
2. La presente Convenzione conserva i suoi effetti per la durata dei tirocini che sono stati avviati in riferimento alla stessa, anche in caso di proroga.

Art. 10 – Sanzioni

Le parti sono consapevoli che, in caso di violazioni, ferme restando le misure sanzionatorie già previste dall'art. 8, L.R. n. 23/2013, saranno applicate le sanzioni di seguito precisate:

- a) nel caso di violazione degli obblighi previsti dalla convenzione e dal progetto formativo individuale, oltre alla immediata interruzione del tirocinio di cui all'art. 7, deve considerarsi interdetta, nei dodici mesi successivi al relativo accertamento, l'attivazione di ulteriori tirocini da parte del soggetto promotore e/o del soggetto ospitante responsabile/i della violazione;
- b) nell'ipotesi di inadempimento degli obblighi di comunicazione in capo al soggetto promotore è fatto divieto allo stesso di attivare ulteriori tirocini nei tre mesi successivi all'accertamento dell'inadempimento e qualora appartenga al sistema regionale degli accreditati e autorizzati, soggetto a provvedimenti sanzionatori previsti dalla normativa vigente in materia.

Art. 11 – Trattamento dati personali

Le Parti dichiarano reciprocamente di essere informate e di acconsentire espressamente che i dati personali concernenti i firmatari della presente Convenzione comunque raccolti in conseguenza e nel corso dell'esecuzione della Convenzione vengano trattati esclusivamente per le finalità della stessa. Titolari del trattamento sono rispettivamente il soggetto ospitante e il soggetto promotore.

Art. 12 – Rinvio

Per tutto quanto non previsto dalla presente Convenzione, le parti fanno riferimento alla legislazione vigente in materia.

Maglie,

Il soggetto promotore: I. I. S. S. "E. Mattei" - Via N. Ferramosca, 82 – 73024 Maglie
Il Dirigente Scolastico
Prof. Maurizio Sambati

Il soggetto ospitante:
(legale rappresentante)

PROGETTO FORMATIVO E DI ORIENTAMENTO
(art. 4 c. 2 L. R. 5 agosto 2013, n. 23)

rif. convenzione n	_____	stipulata in data	_____	prot. n. _____/C34
--------------------	-------	-------------------	-------	--------------------

Nominativo del tirocinante _____

nato a _____ (_____) il _____

C. F. _____

residente a _____ via _____

Attuale condizione: studente scuola secondaria superiore - classe _____ sez. _____

azienda ospitante _____

Sede/i del tirocinio (stabilimento/reparto/ufficio) _____

Settore di attività economica del soggetto ospitante (codice ATECO) _____

Area professionale di riferimento del tirocinio (codice di classificazione CP ISTAT) _____

periodo di tirocinio: 120 ore dal 19/06/2017 al 02/09/2017

tempi di accesso ai locali aziendali: ore _____ ore _____

Tutore (indicato dal soggetto promotore) _____

Tutore aziendale _____

Polizze assicurative:

Infotuni sul lavoro INAIL – posizione –

Gestione per conto dello Stato – D.P.R. n°1124 del 30/06/1965 - artt. 127 e 190

Assicurazione R. C. e Infotuni n: 25108 AIG Milano

Agenzia: Benacquista assicurazioni s. n. c. Latina

Obiettivi del tirocinio:

Fornire al tirocinante opportunità di conoscenza delle attività e processi di lavorazione nel settore in cui opera l'Azienda/Ente per agevolare le scelte occupazionali e professionali mediante conoscenza diretta del mondo del lavoro.

Rendere possibili la valutazione e lo sviluppo delle proprie capacità di relazioni con il pubblico.

Obblighi del tirocinante:

- seguire le indicazioni dei tutori e fare riferimento ad essi per qualsiasi esigenza di tipo organizzativo o altre evenienze;
- rispettare gli obblighi di riservatezza circa processi produttivi, prodotti od altre notizie relative all'azienda di cui venga a conoscenza sia durante che dopo lo svolgimento tirocinio;
- rispettare i regolamenti aziendali e le norme in materia di igiene e sicurezza.

Maglie, _____

Firma del tirocinante _____

Firma del soggetto promotore ____ Dirigente Scolastico Prof. Maurizio Sambati _____

Firma del legale rappresentante dell'Azienda/Ente _____